



**Schema tipo di accordo contrattuale**  
**ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* d.lgs. 30.12.1992, n. 502**  
**tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati provvisoriamente accreditati per**  
**prestazioni medico-specialistiche e di diagnosi strumentale e di laboratorio**

**Premesso:**

- che la Impresa individuale/Società/Studio professionale ..... è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria<sup>1</sup> per..... con provvedimento del/della ..... n. ... (o ha presentato domanda di autorizzazione o di conferma della stessa in data .....e non è stato destinatario di un provvedimento di diniego) e che è provvisoriamente accreditato, giusta l'art. 1, comma 796, lettera s) della legge 27.12.2006, n. 296, in virtù del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto approvato con D.G.R.n.....del... per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR nelle seguenti macroaree/branche specialistiche..... /diagnosi strumentale/di laboratorio a favore degli assistiti della Regione del Veneto e di altre Regioni;
- che l'art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Ulss, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscano accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- Che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, considerata la domanda e l'offerta di prestazioni, risulta necessario avvalersi anche dell'attività di strutture private provvisoriamente accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- Che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;

tra

l'Azienda Ulss n. ... di ... rappresentata dal Direttore Generale..... ... con sede in.....  
via..... n..... c.f.....

e

Impresa individuale/Società/Studio.....(chiamato/a di seguito erogatore privato provvisoriamente accreditato) di proprietà di .....in persona del legale

<sup>1</sup> Qualora sia richiesta l'autorizzazione sanitaria.

rappresentante .....con sede in..... via  
..... n.....c.f./p.iva.....

il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

Si conviene e si stipula il seguente:

### **ACCORDO CONTRATTUALE**

-1-

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato assicura l'erogazione di prestazioni sanitarie nelle branche specialistiche di ..... e/o di diagnosi strumentale e/o di laboratorio per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale comprese nelle funzioni provvisoriamente accreditate e rientranti nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dall'accordo, secondo le quantità e le tipologie stabilite. L'erogazione di prestazioni sanitarie non può in nessun caso prescindere dagli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

-2-

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività.

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato si impegna, nell'esercizio dell'attività svolta per conto e a carico del servizio sanitario regionale, all'osservanza di tutte le regole e all'adozione di provvedimenti e di modalità operative disposte dalla Regione del Veneto, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute e di politica sanitaria. In particolare, si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative alla accessibilità, all'appropriatezza prescrittiva, rispettando i percorsi clinici identificati, ed organizzativa. Concorre in quanto erogatore al rispetto dei tempi di attesa definiti dalla Regione.

Inoltre, accetta di essere inserito nel Centro Unico di Prenotazione dell'Azienda Ulss di riferimento.

Ferma restando l'autonomia funzionale e amministrativa dell'erogatore privato provvisoriamente accreditato le parti si impegnano ad armonizzare le proprie attività per giungere a forme di integrazione pubblico-privato nel quadro della programmazione sanitaria regionale.

- 3 -

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per l'anno/i ..... con D.G.R. n. .... del .....eroga prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle branche specialistiche provvisoriamente accreditate agli assistiti della Regione del Veneto nel limite del budget assegnato, secondo le indicazioni regionali, dall'Azienda Ulss per l'anno/anni .....con proprio provvedimento ed agli assistiti di altre Regioni extra budget, nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

- 4 -

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato prende atto ed accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio in vigore nella Regione del Veneto, e le relative tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale.

Il pagamento da parte dell'Azienda Ulss delle prestazioni erogate avviene secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa.

La remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate in eccedenza rispetto a quanto concordato avverrà in conformità a quanto previsto dai provvedimenti regionali.

Ulteriori importi potranno essere riconosciuti ove previsto da provvedimenti regionali.

Si applicano inoltre eventuali sconti e riduzioni previsti da norme avente carattere cogente.

Le liquidazioni delle competenze spettanti all'erogatore privato provvisoriamente accreditato saranno effettuate dall'Azienda Ulss entro centoventi giorni dal ricevimento della fattura. Trascorso tale termine senza che il mancato pagamento sia dovuto a contestazioni, sono riconosciuti interessi di mora secondo le disposizioni di legge. Il pagamento delle fatture non esclude la contestazione in futuro delle somme fatturate e pagate da parte dell'Azienda Ulss a seguito dei controlli, attuati secondo le modalità e i tempi stabiliti da provvedimenti Regionali sui controlli in vigore e dalle norme del diritto civile.

-5-

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato prende atto che l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone la struttura erogatrice/il professionista erogatore ad obblighi informativi anche mediante strumenti informatici secondo standards regionali ed obbliga la stessa a sottostare al regime vigente degli eventuali controlli previsti dalla Regione del Veneto sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie erogate ed eventuali conseguenze. L'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone la struttura erogatrice/il professionista erogatore ad obblighi informativi anche sui costi sostenuti per la fornitura delle prestazioni sanitarie, ai fini della determinazione delle tariffe.

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato è tenuto a fornire all'Azienda Ulss i dati richiesti per il monitoraggio dell'accordo contrattuale. Inoltre, si impegna, in relazione ai pazienti a carico del S.S.R., a fornire anche i dati clinici finalizzati a studi, ricerche, osservatorii regionali.

L'Azienda Ulss può disporre accessi ai fini della vigilanza igienica e ai fini dell'acquisizione di elementi di giudizio per la valutazione del rispetto di quanto previsto dall'accordo contrattuale.

Gli accertamenti vanno compiuti congiuntamente al personale dell'erogatore privato provvisoriamente accreditato.

-6-

Il presente accordo valido per l'anno/i ....., scade il .....

Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto del sopravvenire di norme di legge aventi carattere imperativo.

Nel caso in cui allo scadere del presente accordo contrattuale manchi un piano regionale preventivo di attività in base al quale concludere un eventuale nuovo accordo contrattuale, e non sia stato adottato nessun altro atto regionale, anche interlocutorio, volto a regolamentare tale situazione, il presente accordo è prorogato automaticamente fino alla fine del mese successivo a quello in cui viene adottato il nuovo provvedimento regionale, salvo disdetta di una delle parti, mediante raccomandata a.r., almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza. In caso di proroga i rapporti economici verranno regolati in dodicesimi in proporzione ai mesi di attività.

-7-

Nel caso di eventuali inadempienze del contraente erogatore privato nell'esecuzione del presente accordo l'Azienda Ulss contesta per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un congruo termine per la rimozione delle medesime. Nell'ipotesi in cui, trascorso tale termine, il contraente erogatore privato non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'Azienda Ulss ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto fino alla rimozione delle inadempienze riducendo i tetti di attività concordata in misura proporzionale, in ragione d'anno, ai giorni di sospensione dell'efficacia dell'accordo.

Nel caso in cui l'inadempimento sia grave l'Azienda UsI intima per iscritto di adempiere in un congruo termine non inferiore a dieci giorni. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze il presente accordo è risolto di diritto.

L'inadempimento deve considerarsi grave anche quando reiterate inadempienze non gravi mettono in evidenza l'inosservanza delle regole di normale correttezza nell'esecuzione dell'accordo contrattuale, facendo venir meno il rapporto fiduciario con il contraente erogatore privato.

Il presente accordo cessa di avere efficacia se viene meno l'autorizzazione all'esercizio, ove prevista, o in caso di mancata concessione dell'accreditamento istituzionale o di revoca dell'accreditamento provvisorio o istituzionale.

Il presente accordo si risolve nell'ipotesi di cui all'art.1, comma 812 della l. 27.12.2006, n. 296 nel caso di commessa truffa a danno del Servizio Sanitario, e in tutti i casi, previsti dalla legge, in cui determinate condanne comportano il divieto di contrattare con la P.A.

-8-

Il giudizio su eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'applicazione del presente accordo contrattuale è affidato ad un collegio arbitrale di tre persone composto da un membro scelto dal contraente erogatore privato, un membro scelto dall'Aulss ed il terzo scelto dalla Regione del Veneto.

La sede dell'arbitrato è Venezia.

Il lodo arbitrale è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità e per revocazione.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo azione davanti al giudice competente, secondo le disposizioni di legge.

-9-

Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si applicano le norme vigenti.

FIRMATO

Azienda Ulss n...

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Del/della.....

Il professionista erogatore

.....

Le parti sottoscrivono espressamente le clausole di cui ai punti 7) e 8) del presente accordo.

FIRMATO

Azienda Ulss n...

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Del/della.....

Il professionista erogatore

.....